Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del merito
Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. S. AOSTA"
Via Cecati,12 – 42123 Reggio Emilia
Tel. 0522585947 – Fax 0522451724
Cod. Fisc. 91160330352 – C.M. REIC84500G
e-mail: reic84500g@istruzione.it – reic84500g@pec.istruzione.it - sito www.icaosta-re.edu.it
Codice Univoco Ufficio: UFPX77

A TUTTO IL PERSONALE

Oggetto: Disposizioni in materia di assenze per malattia e obblighi di reperibilità del personale.

In riferimento alla Direttiva n. 327 del 10 aprile 2026 inerente le assenze del personale scolastico, si ricorda a tutto il personale (Docente e ATA) che la gestione delle assenze per malattia è regolata dalla normativa vigente (D.Lgs. 165/2001, DM n. 206/2017 e successivi).
Al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, si dispongono le seguenti istruzioni operative:

1. Comunicazione dell'assenza

Il dipendente è tenuto a comunicare l'assenza per malattia alla segreteria scolastica tempestivamente, e comunque non oltre l'orario di inizio del proprio turno di lavoro. Tale comunicazione deve avvenire anche qualora il certificato medico telematico non sia stato ancora emesso (es. in attesa di visita pomeridiana o presso guardia medica).

2. Reperibilità e Visite Fiscali

L'obbligo di reperibilità per le visite fiscali decorre dal primo giorno di assenza, indipendentemente dal fatto che il certificato sia già presente a sistema.
Le fasce di reperibilità vigenti sono: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, inclusi i giorni festivi e i riposi settimanali.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere il controllo medico fiscale sin dal primo giorno, subito dopo aver ricevuto la comunicazione verbale dell'assenza.

3. Assenza al domicilio

L'eventuale allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità è ammesso esclusivamente per visite mediche specialistiche, accertamenti urgenti o cause di forza maggiore documentabili. In tali casi, il dipendente deve darne preventiva comunicazione alla scuola, fornendo prova dell'appuntamento o della necessità urgente. La comunicazione dell'allontanamento deve includere anche l'indicazione dell'indirizzo presso cui il dipendente sarà reperibile durante l'assenza (se diverso dal domicilio abituale).
***Nota bene**: L'essere in attesa di una visita medica domiciliare o serale non giustifica l'assenza dal domicilio durante la fascia mattutina (10:00-12:00).*

4. Sanzioni

L'assenza ingiustificata alla visita fiscale o la mancata comunicazione tempestiva dell'assenza comportano l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e l'avvio di eventuali procedimenti disciplinari.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Tuè
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
C.A.D. e normativa connessa

Firmato digitalmente da CARMELA TUE'